

Causa C-192/04

Lagardère Active Broadcast

contro

**Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)
e Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH
(GVL)**

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Diritto d'autore e diritti connessi — Radiodiffusione di fonogrammi —
Equo compenso»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 21 aprile 2005 I - 7201

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2005 I - 7218

Massime della sentenza

- 1. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti ad esso connessi — Direttiva 93/83 — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo — Uso da parte una società di radiodiffusione, che trasmette dal territorio di uno Stato membro, di un trasmettitore situato nel territorio di un altro Stato membro — Compenso per l'uso di fonogrammi disciplinato dalla normativa di entrambi gli Stati — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/83/CEE)*

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti ad esso connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere protette — Direttiva 92/100 — Uso da parte una società di radiodiffusione, che trasmette dal territorio di uno Stato membro, di un trasmettitore situato nel territorio di un altro Stato membro — Compenso per l'uso di fonogrammi — Diritto della società emittente a detrarre da tale compenso quello versato nello Stato membro in cui è situato il trasmettitore terrestre — Insussistenza*
 (Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, art. 8, n. 2)

1. Quando una società di radiodiffusione che trasmette dal territorio di uno Stato membro utilizza, per estendere la trasmissione dei suoi programmi ad una parte del suo pubblico nazionale, un trasmettitore situato nelle vicinanze, nel territorio di un altro Stato membro, la direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l'utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.
2. L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell'equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall'importo del compenso per l'utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

(v. punto 44, dispositivo 1)

(v. punto 55, dispositivo 2)